

Luserna/Lusérn, 24 giugno 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Progetto Comunicazione: affido incarico di collaborazione occasionale alla sig.ra Mariarosa Gasperi e alla sig.ra Aurora Mattana per la realizzazione di un programma televisivo per bambini, in lingua cimbra, intitolato "Di stube von khlumman".

IL DIRETTORE

Visto il Programma di Attività dell'Istituto per gli anni 2020/2021/2022, approvato con propria deliberazione n. 43 del 27 dicembre 2019, nell'ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è la realizzazione di un programma TV per ragazzi in lingua minoritaria.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 avete ad oggetto "Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia".

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 del 4 dicembre 2019 avente oggetto: "Direttive in materia di personale del Enti strumentali provinciali"

Considerata la disponibilità finanziaria risultante dal bilancio di previsione 2020-2022.

Dato atto che per la messa in onda di un programma TV per ragazzi è necessaria la realizzazione di video aventi come contenuto poesie, filastrocche, canzoni e brevi racconti in lingua cimbra.

Accertata la necessità di disporre di personale che abbia una solida conoscenza della lingua Cimbra, e accertato altresì che il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell'amministrazione per l'espletamento delle predette attività, rende necessario affidare un incarico di collaborazione occasionale a personale allo scopo qualificato.

Verificato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n.23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario.

Preso atto della disponibilità sig.ra Mariarosa Gasperi e la sig.ra Aurora Mattana di realizzare il programma televisivo "Di stube von khlumman".

Accertato che la sig.ra Mariarosa Gasperi e la sig.ra Aurora Mattana sono in possesso dei requisiti necessari, avendo una perfetta padronanza della lingua cimbra e una competenza specifica per la cura, rispettivamente, della parte educativo-didattico e della parte artistico-informatica dei video richiesti.

Vista la circolare della PAT prot. n D319/16/710767/3.5-2016-63 del 27 dicembre 2016 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n 23.

Acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies, comma 1 lettera a), b), c), e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, 23.

Preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli art. 39 septies comma 3) e 39) novies del capo I bis della LP n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P.3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione acquisita.

Ritenuto il compenso congruo in riferimento sia alla specializzazione sia alla competenza linguistica specificatamente richiesta nella realizzazione di video in lingua cimbra;

Ritenuto inoltre venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella del collaboratore.

| Collaboratore: Mariarosa Gasperi | ANNO | Importo Contrattuale | Calcolo Giorni Virtuali | Importo presunto | Calcolo giorni 2020 | Totale giorni virtuali |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Det. n. 13 /2017 | 2017 | Euro 312,50 | 3,85 | | | |
| Det. n. 72 / 2017 | 2017 | Euro 3.400,00 | 41,98 | | | |
| Det. n. 82 / 2018 | 2018 | Euro 3.400,00 | 41,98 | | | |
| Det. n. 70 / 2019 | 2019 | Euro 2105,00 | 27,99 | | | |
| Det. n. 63 / 2020 | 2020 | | | Euro 1.250,00 | 15,43 | 131,23 |
| | | | | | | Valore<1095 |

| Collaboratrice: Aurora Mattana | ANNO | Importo Contrattuale | Calcolo Giorni Virtuali | Importo presunto | Calcolo giorni 2020 | Totale giorni virtuali |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Det. n. 63 / 2020 | 2020 | | | Euro 1.250,00 | 15,43 | |
| | | | | | | Valore<1095 |

Tenuto conto che l'incarico sopra descritto viene affidato in base all'art. 39 duodecies, capo I Bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

Visto gli schemi di contratto allegato che del presente atto formano parte integrante e sostanziale.

Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019.

Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 56 dove viene specificato che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2" e l'Allegato A/2 punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa".

Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5262 e 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020.

Visto l'articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relative all'istituzione dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn.

Visto lo Statuto dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017.

D e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 39-duodecies, del Capo I bis della L.P. 23/90 alla sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED] e alla sig.ra Aurora Mattana [REDACTED] l'incarico avente ad oggetto la realizzazione di un programma televisivo per bambini, in lingua cimbra, intitolato "Di stube von khlumman";
2. di stabilire che il perfezionamento degli incarichi di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare i compensi relativi agli incarichi di cui al punto 1, in euro 1.250,00 per la sig.ra Mariarosa Gasperi e in euro 1.250,00 per la sig.ra Aurora Mattana;
4. di corrispondere sig.ra Mariarosa Gasperi e alla sig.ra Aurora Mattana il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad IVA a norma dell'art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di impegnare l'importo di euro 1.250,00.= relativo al compenso per l'incarico di cui al precedente punto 1 affidato alla sig.ra Mariarosa Gasperi sul capitolo 5262 del bilancio pluriennale 2020-2022 imputandolo all'esercizio 2020;
6. di impegnare l'importo di euro 1.250,00.= relativo al compenso per l'incarico di cui al precedente punto 1 affidato alla sig.ra Aurora Mattana sul capitolo 5262 del bilancio pluriennale 2020-2022 imputandolo all'esercizio 2020;
7. di impegnare l'importo di euro 106,25.= relativo all'IRAP, per l'incarico di cui al precedente punto 1 affidato alla sig.ra Mariarosa Gasperi sul capitolo 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, imputandolo all'esercizio 2020;
8. di impegnare l'importo di euro 106,25.= relativo all'IRAP, per l'incarico di cui al precedente punto 1 affidato alla sig.ra Aurora Mattana sul capitolo 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, imputandolo all'esercizio 2020;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013n 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Il Direttore
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

Allegato A) schema di contratto Mariarosa Gasperi
Allegato B) schema di contratto Aurora Matana

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione.

Registrato l'impegno n. **218** assunto al cap. **5262** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 1.250,00. =;**

Registrato l'impegno n. **219** assunto al cap. **5262** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 1.250,00. =;**

Registrato l'impegno n. **220** assunto al cap. **5217** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 212,50. =;**

Luserna / Lusérn, 24 giugno 2020

IL DIRETTORE
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Cimbri /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Prünndle, 5 CF 01920100227 (di seguito denominato KIL) rappresentato da:

- dott.ssa Anna Maria Trenti, [REDACTED]
[REDACTED] che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL;

e

- sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED]
[REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. 63 di data 24 giugno 2020 il KIL ha affidato alla signora Mariarosa Gasperi un incarico di lavoro autonomo occasionale, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

Il KIL affida alla sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED]
[REDACTED] (di seguito denominata Collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la realizzazione di un programma televisivo in lingua cimbra, per bambini della scuola materna e della scuola primaria, denominato "DI STUBE VON KHLUMMAN", curando nello specifico la parte educativo/didattica, il contenuto e la ricerca linguistica dei video realizzati.

Art. 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto avrà luogo nei mesi di luglio e agosto 2020, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Art. 3 (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né esclusività, fatto salvo la consegna del post prodotto in tempo utile per la messa in onda. In particolare si specifica che il collaboratore:

- non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla direzione in questo Istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare;
- dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività

sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Art. 4
(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Il KIL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte del committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizione in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizione riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al dispositivo del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Art. 5
(Corrispettivo)

Il KIL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo complessivo pari ad euro 1.250,00=.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel presente articolo è comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Art. 6
(Modalità e tempi di pagamento)

Il KIL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

ART. 7
(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dal KIL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Il KIL si riserva la facoltà di riservare unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, dalla controparte, ai sensi dell'art. 1453 del codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi titoli da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualsiasi momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Art.8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, il KIL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Art.9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede al KIL ogni qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. Il KIL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo.

Art. 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente contratto.

Art. 12
(Foro competente)

Competente a risolvere controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Luserna / Lusérn, il _____

Per l'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn
dott.ssa Anna Maria Trenti

Il Collaboratore
Sig.ra Mariarosa Gasperi

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Cimbri /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Prünndle, 5 CF 01920100227 (di seguito denominato KIL) rappresentato da:

- dott.ssa Anna Maria Trenti, [REDACTED]
[REDACTED] che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL;
e

- sig.ra Aurora Mattana, [REDACTED]
[REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. 63 di data 24 giugno 2020 il KIL ha affidato alla signora Mariarosa Gasperi un incarico di lavoro autonomo occasionale, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

Il KIL affida alla sig.ra Aurora Mattana, [REDACTED] [REDACTED] (di seguito denominata Collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la realizzazione di un programma televisivo in lingua cimbra, per bambini della scuola materna e della scuola primaria, denominato "DI STUBE VON KHLUMMAN", curandone nello specifico la parte artistica, tecnologica e informatica dei video realizzati.

Art. 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto avrà luogo nei mesi di luglio e agosto 2020, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Art. 3 (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né esclusività, fatto salvo la consegna del post prodotto in tempo utile per la messa in onda. In particolare si specifica che il collaboratore:

3. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla direzione in questo Istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare;
4. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Art. 4
(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Il KIL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte del committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizione in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizione riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al dispositivo del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Art. 5
(Corrispettivo)

Il KIL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo complessivo pari ad euro 1.250,00=.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel presente articolo è comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Art. 6
(Modalità e tempi di pagamento)

Il KIL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

ART. 7
(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dal KIL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Il KIL si riserva la facoltà di riservare unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, dalla controparte, ai sensi dell'art. 1453 del codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi titoli da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualsiasi momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Art.8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, il KIL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Art.9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede al KIL ogni qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. Il KIL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo.

Art. 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente contratto.

Art. 12
(Foro competente)

Competente a risolvere controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Luserna / Lusérn, il _____

Per l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn
dott.ssa Anna Maria Trenti

Il Collaboratore
Sig.ra Aurora Mattana
